

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 1/27

OGGETTO: Proposta di modifica del testo delle convenzioni e di parte della modulistica da adottare nell'attivazione dei tirocini curriculari ed extracurriculari di Ateneo, recependo la recente normativa Regionale.

N. o.d.g.: 08/01	Rep. n. 231/2013	Prot. n. 32075	UOR: UFFICIO STAGE E JOB PLACEMENT
------------------	------------------	----------------	------------------------------------

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Stefano PAPA	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI				X	Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il prof. Stefano Papa, Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari, è presente in sostituzione del prof. Orazio Cantoni.

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Si sottopone all'approvazione del Senato Accademico la proposta di modifica del testo delle convenzioni e di parte della modulistica da adottare nell'attivazione dei tirocini curriculari ed extracurriculari di Ateneo, recependo la recente normativa Regionale. Vengono inoltre leggermente modificati lo schema di convenzione per i tirocini curriculari con Enti ed aziende (punto 6) e lo schema di convenzione per i tirocini curriculari con le istituzioni scolastiche accreditate (punto 7) ai sensi del DM 249/10 per la formazione iniziale degli insegnanti.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, decreto n. 142 del 25 marzo 1998 volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Vista la L. 92/2012 del 28 giugno 2012, art. 1, commi 34-36 e le successive "Linee guida in materia di tirocini", approvate il 24/01/2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1134 del 29/07/2013 L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi - Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle "Linee guida in materia di tirocini" definite ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012. - Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, n. 68 del 26 agosto 2013;
- Visto l'art. 6 c. 4 del DM 249/2010 "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 c.

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 2/27

- 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, relativo all’istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, prevede lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto presso le Istituzioni scolastiche;
- Visto l’art. 10 c. 3 b e l’art. 11 c. 3 del succitato DM prevede l’istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, nell’ambito dei quali riveste particolare rilevanza lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche;
 - Visti gli artt. 13 c. 1 e 14 c. 2 del DM 249/2010 relativi rispettivamente all’istituzione di “percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” e “corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, per i quali i percorsi formativi comprendono lo svolgimento di un tirocinio da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche;
 - Visto il D.M. 93/2012 relativo alle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’art. 12 del DM 249/2010, e in particolare all’art. 8
 - Preso atto che l’Ufficio Scolastico Regionale ha ufficializzato l’Elenco Ufficiale Accreditamento Istituzioni Scolastiche sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12 comma 3 – D.M. n. 249/2010;
 - Visto il Regolamento Didattico di Ateneo di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 28 del 16 gennaio 2013;
 - Visto che con nota prot. n.867/C12 del 17 gennaio 2013 il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, autorizzava gli Istituti Scolastici a stipulare le convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio e orientamento con le Università, nelle more della procedura di accreditamento e della formazione dell’elenco regionale delle Istituzioni accreditate;
 - Considerato di primario interesse promuovere e rafforzare la collaborazione con gli Istituti Scolastici per il perseguimento dell’ottimale formazione da parte degli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui sopra;
 - Ritenuto di dover adeguare il testo della convenzione con gli Istituti scolastici al nuovo disposto normativo in materia di formazione degli insegnanti;
 - Visto il parere favorevole del Delegato del Rettore ai Tirocini Formativi e Placement, Prof. Tonino Pencarelli;
 - Visto il parere favorevole espresso dal Prorettore ai Processi Formativi, Prof. Massimo Baldacci, Referente di Ateneo per il TFA;
 - Sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di approvare il testo “di riferimento” della convenzione di tirocinio formativo regionale extracurricolare come di seguito riportato:

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE N. (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2)

L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 3/27

l'azienda/ente
con sede legale in CAP Provincia
Via P.IVA o C.F.
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da
nato/a a il

premessi

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla presente disciplina regionale.

si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.

Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio. Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 4/27

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- predisporre la convenzione;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Articolo 4 – Tutoraggio

Il soggetto promotore designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo.

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo.

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 5/27

Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione dei risultati, di cui all'all. D della delibera regionale.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 75% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Articolo 6 – Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da (indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa):
soggetto promotore
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da (indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa):
soggetto promotore

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 6/27

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Articolo 7 – Comunicazioni

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione Marche e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione Marche e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione dei risultati (allegato "D" della delibera regionale), ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione Marche sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 75 % del monte ore previsto dal Progetto formativo.

Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Marche eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Articolo 8 – Indennità

Il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo pari ad almeno euro mensili lordi, al superamento della soglia del 75% delle presenze complessivamente stabilite dal progetto formativo.

L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta. In tale caso è invece riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le seguenti modalità:

Articolo 9 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal al

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Articolo 10 – Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 7/27

- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Articolo 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Urbino, li

Azienda

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Firma e timbro

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato

il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli

2. di demandare all'ufficio Stage e job placement la possibilità di adattare lo schema di convenzione "di riferimento" di cui al punto 1 al fine di renderlo aderente allo schema disposto da altre regioni, se differente in parti non essenziali.

3. di approvare il testo della convenzione di tirocinio formativo, per tirocini extracurricolari, relativo alla Regione Marche, come di seguito riportato:

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONE MARCHE N.

(Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 8/27

l'azienda/ente
con sede legale in CAP Provincia
Via P.IVA o C.F.
d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da
nato/a a il

premesso

- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante. Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati, di cui alla legge 381/91 e nei confronti dei disabili, di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la promozione di tirocini extracurricolari finalizzati ad agevolare le scelte professionali, a consentire l'acquisizione di competenze professionali e a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dalla presente disciplina regionale.

si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.

Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 9/27

Il Progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- predisporre la convenzione;
- collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Articolo 4 – Tutoraggio

Il soggetto promotore designa un tutor che, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo.

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo.

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 10/27

Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.

Articolo 5 – Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione dei risultati, di cui all'all. D della delibera regionale.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 75% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Articolo 6 – Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da (indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa):
soggetto promotore
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da (indicare chi, tra soggetto promotore e soggetto ospitante, si fa carico di tale copertura assicurativa):
soggetto promotore

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 11/27

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Articolo 7 – Comunicazioni

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione Marche e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione Marche e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione dei risultati (allegato "D" della delibera regionale), ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione Marche sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 75 % del monte ore previsto dal Progetto formativo.

Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Marche eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Articolo 8 – Indennità

Il soggetto ospitante corrisponderà al tirocinante un'indennità di importo pari ad almeno 350,00 euro mensili lordi, al superamento della soglia del 75% delle presenze complessivamente stabilite dal progetto formativo.

L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo.

La mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta. In tale caso è invece riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le seguenti modalità:

Articolo 9 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal al

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Articolo 10 – Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 12/27

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Articolo 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Articolo 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Urbino, li

Azienda

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Firma e timbro

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato

il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli

4. di recepire il modulo del Progetto Formativo relativo al testo di convenzione della Regione Marche, di cui al punto 2, come di seguito riportato:

TIROCINIO FORMATIVO
(Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2)

PROGETTO FORMATIVO

(rif. Convenzione

n. _____ stipulata in data _____)

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 13/27

TIPOLOGIA DI TIROCINIO E DESTINATARIO (*barrare la casella*):

☐ tirocinio formativo e di orientamento (*destinato ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi*)

☐ neo-qualificato
(*qualifica professionale*)

☐ neo-diplomato
(*diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione IFTS, diploma ITS*)

☐ neo-laureato
(*laurea o altro titolo di livello universitario o post universitario*)

☐ altro (specificare)

Data di conseguimento del titolo:

☐ tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro

☐ inoccupato

☐ disoccupato (dal.....)

☐ in mobilità/cassa integrazione (dal.....)

☐ tirocinio in favore di soggetti svantaggiati

☐ soggetto disabile (legge n.68/99)

☐ soggetto svantaggiato (ex art.4, comma 1 legge n.381/91)

☐ altre categorie di persone svantaggiate

TIROCINANTE

Nome e cognome

Sesso

☐

M

☐

F

Nato a il nazionalità

Residente in via n° Cap Prov

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Codice fiscale

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 14/27

Tel. _____ e-mail _____

Titolo di studio _____ Data di conseguimento _____ Livello EQF _____

SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione/ragione sociale _____

Codice fiscale/partita Iva _____

Sede legale _____ Legale rappresentante _____

Sede operativa che gestisce il tirocinio _____

Tutor _____

Tel. _____ e-mail _____

SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale _____

Codice fiscale/partita Iva _____

Sede legale _____ Legale rappresentante _____

Sede del tirocinio _____

Settore economico di attività dell'azienda (rif. ATECO) _____

CCNL applicato _____

Tutor _____

Tel. _____ e-mail _____

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 15/27

INFORMAZIONI SUL TIROCINIO

periodo di tirocinio	dal _____	al _____
eventuale sospensione del tirocinio (<i>ad es. per chiusura estiva dell'azienda</i>):	dal _____	a _____
durata effettiva:	n° mesi _____	n.° settimane _____ ore totali _____
orari di svolgimento del tirocinio:	dalle ore _____	alle ore _____
per _____	giorni alla settimana (<i>ove necessario allegare calendario</i>)	

Figura professionale di riferimento (indicare una figura professionale con codice a 5 cifre compresa nella Classificazione delle Professioni Istat 2011 - <http://cp2011.istat.it>):

Codice figura: _____ denominazione _____

Figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale/regionale _____

Attività previste e modalità di svolgimento (descrivere per esteso l'ambito/area di inserimento, i compiti e le attività assegnate al tirocinante, le modalità di svolgimento, gli strumenti e/o attrezzature utilizzate, ecc.):

Obiettivi formativi del tirocinio (descrivere le conoscenze e le competenze da acquisire durante il tirocinio, esplicitando il grado di autonomia da conseguire, anche tenendo conto delle competenze previste nel Repertorio nazionale e regionale delle professioni):

Modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'andamento e degli esiti formativi del tiroci-

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 16/27

nio (questionari, griglie di valutazione, ecc.)

INDENNITÀ:

☐ importo mensile lordo: Euro

☐ importo forfettario lordo per l'intero periodo: Euro

Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, l'indennità non viene corrisposta.

Eventuali facilitazioni: ☐ mensa aziendale ☐ buoni pasto ☐ trasporto
☐ altro (specificare)

POLIZZE ASSICURATIVE:

- Infortuni sul lavoro INAIL "gestione per conto dello Stato" ai sensi dell'Art.2 del D.P.R. n. 156/99
- Polizza Infortuni Cumulativa - AIG Europe Limited n. Omissis
- Responsabilità civile: compagnia/agenzia UNIPOL - UGF polizza n° Omissis

DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si venga a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- aggiornare quotidianamente/settimanalmente la documentazione relativa al tirocinio (registro presenze, scheda delle attività, ecc.);
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tu-

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 17/27

tor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante in caso di: comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante; mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Al termine del tirocinio, al tirocinante viene rilasciata l'attestazione dei risultati sottoscritta dal tutor aziendale e dal tutor didattico.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 75 % del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE

- Garantire supporto e assistenza al tirocinante, favorendone l'inserimento in azienda;
- monitorare l'andamento del tirocinio, secondo un programma concordato e mediante un confronto periodico con il tirocinante e con il tutor del soggetto ospitante, e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali criticità;
- garantire il rispetto di quanto previsto nel progetto al fine di assicurare la qualità del percorso formativo e la soddisfazione del soggetto ospitante e del tirocinante;
- valutare, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione finale, in cui vengano riportate le attività svolte e le competenze acquisite.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE

- Favorire l'inserimento in azienda del tirocinante;
- informare il tirocinante sui regolamenti aziendali e sulle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere l'acquisizione delle competenze previste, garantendo al tirocinante la necessaria assistenza e formazione, anche avvalendosi della collaborazione di altri lavoratori e/o settori dell'azienda;
- garantire la qualità e la trasparenza del percorso formativo;
- accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, confrontandosi periodicamente con il tutor del soggetto promotore;
- aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, ecc.);
- esprimere la propria valutazione ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore;

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 18/27

(Luogo)....., (data).....

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
.....

Firma per il soggetto promotore.....

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto promotore
.....

Firma per il soggetto ospitante

Firma per presa visione ed accettazione del tutor del soggetto ospitante.....

5. di recepire il modulo della attestazione dei risultati del tirocinio formativo extracurricolare come di seguito riportato:

TIROCINIO FORMATIVO
(Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2))



ATTESTAZIONE DEI RISULTATI

RILASCIATO A

.....

Nato/a a il

AZIENDA OSPITANTE

Sede legale

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 19/27

Settore economico (rif. ATECO)

Sede tirocinio

Il Tutor aziendale
(relativamente alle
competenze acquisite)

Il Tutor didattico
(relativamente alla
conformità con il progetto)

(Rif. Convenzione n..... stipulata in data.....)

DATI SCHEDA

N. Scheda

Data rilascio

gg mm anno

DURATA DEL TIROCINIO

Durata Tirocinio

Durata in mesi

dal

al

gg mm anno

gg mm anno

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO

Profilo professionale di riferimento del Repertorio nazionale/regionale

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 20/27

Attività e compiti svolti (*attività e compiti affidati al tirocinante, area aziendale in cui ha operato e strutture organizzative con cui si è interfacciato*).

Competenze tecnico-professionali acquisite (*competenze tecniche-professionali sviluppate dal tirocinante nell'esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo*).

Competenze trasversali acquisite (*competenze di natura cognitiva/organizzativa/relazionale sviluppate dal tirocinante nell'espletamento delle attività/compiti affidati*)

Altre competenze acquisite (*informatiche/linguistiche, generali o specialistiche sviluppate dal tirocinante nell'espletamento delle attività/compiti affidati e che sono al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali*)

Partecipazione ad ulteriori iniziative formative promosse dall'azienda

SI ☐ No ☐

Descrizione (*Durata in ore, luogo di svolgimento, argomento trattato*)

VALUTAZIONE SINTETICA FINALE

GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (*rispetto agli obiettivi indicati nel Progetto Formativo*)

Insufficiente ☐ Sufficiente ☐ Discreta ☐ Buona ☐ Ottima ☐

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 21/27

Se la risposta è "insufficiente" si prega di esporre brevemente i motivi che possono avere influito negativamente sulla formazione:

ESITO RILEVATO AL TERMINE DEL TIROCINIO

Assunzione ☐

Non assunzione ☐

Tipologia di contratto applicato:

- ☐ Assunzione Tempo Indeterminato
- ☐ Assunzione Tempo Determinato
- ☐ Assunzione Apprendistato
- ☐ Contratto a Progetto (Co.Co.Pro.)
- ☐ Contratto a Chiamata
- ☐ Altro (Descrizione)

Solo nel caso di assunzione:

Le mansioni contrattuali sono coerenti con quelle svolte durante il tirocinio?

☐ SI

☐ NO

Il Tutor aziendale
(relativamente alle
competenze acquisite)

Il Tutor didattico
(relativamente alla
conformità con il progetto)

6. di approvare il testo della convenzione relativa ai tirocini curriculari con Enti e Aziende come di seguito riportato:

CONVENZIONE DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO N.
(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 25 marzo 1998, n. 142)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. STEFANO PIVATO, nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 22/27

l'azienda/ente, con sede legale in
CAP Provincia Via P.IVA o
C.F., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da
..... nato/a a, il

premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a., della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, l'azienda/ente, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, gli studenti del soggetto promotore, in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della legge n.196 del 1997.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. il tirocinante, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), deve essere inteso come "lavoratore" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 23/27

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL con la speciale formula della copertura assicurativa "gestione per conto dello Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156 art. 2) e presso apposita compagnia per quei tirocini extra-europei per i quali non è prevista tale copertura. Il soggetto promotore assicura inoltre i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il soggetto ospitante si impegna, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore ed agli istituti assicurativi (presso l'INAIL indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "Gestione per conto dello Stato" o presso la compagnia indicata nel progetto formativo per quei tirocini extra-europei ove la polizza INAIL non ha validità), facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione (o alla Provincia delegata)
 - alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione
 - agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
4. Il soggetto ospitante si impegna ad assolvere l'obbligo delle comunicazioni preventive, nel caso di tirocinanti laureati, come esplicitato dalla nota del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro in merito agli indirizzi operativi introdotti dalla Legge n. 296/2006.

Articolo 5

1. il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche.
2. il soggetto ospitante deve assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto.

Articolo 6

Il tirocinante non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo di stage. Tuttavia l'Azienda, ove lo ritenga opportuno, può decidere di corrispondere al tirocinante una borsa di studio, per agevolare l'effettuazione dello stage, o una qualsiasi altra forma di beneficio (ad esempio buoni pasto, mensa aziendale, trasporti, rimborso spese) a sua discrezione e alle condizioni da essa fissate.

Articolo 7

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovata ogni anno, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi via raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza prevista. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 8

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi,

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 24/27

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 9

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il foro di Urbino.

Articolo 10

Le eventuali spese di registrazione della convenzione sono a carico del soggetto che chiede la registrazione.

Urbino, li

Azienda

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Firma e timbro

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato

il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli

7. di approvare il testo della convenzione per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento nell'ambito dei corsi di formazione iniziale degli insegnanti come di seguito riportato:

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI – N.**

(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca n. 249/2010)

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con sede in Urbino, codice fiscale n. 82002850418, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Pivato, nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, domiciliato per la carica in Urbino, Via Saffi n. 2,

e

L'Istituto Scolastico
Appartenente al sistema Nazionale di Istruzione della Regione
(se Istituto Paritario specificare: decreto n. del emesso da
.....), con sede legale a CAP
Provincia Via P.IVA o C.F. d'ora

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 25/27

in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Dirigente Scolastico / Rappresentante legale nato/a a, il

premesse

- che l'art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e il successivo regolamento attuativo, decreto n.142 del 25 marzo 1998 è volto a promuovere la realizzazione di momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- che l'art. 6 c. 4 del DM 249/2010 “Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 c. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, relativo all'istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevede lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto presso le Istituzioni scolastiche;
- che l'art. 10 c. 3 b e l'art. 11 c. 3 del succitato DM prevede l'istituzione dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, nell'ambito dei quali riveste particolare rilevanza lo svolgimento di un tirocinio diretto e indiretto da svolgere presso le Istituzioni scolastiche;
- che gli artt. 13 c. 1 e 14 c. 2 del DM 249/2010 relativi rispettivamente all'istituzione di “percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” e “corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, per i quali i percorsi formativi comprendono lo svolgimento di un tirocinio da svolgersi presso le Istituzioni scolastiche;
- visto il D.M. 93/2012 relativo alle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell'art. 12 del DM 249/2010, e in particolare all'art. 8, in base al quale gli atenei riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota dei contributi di iscrizione ai relativi percorsi e che tale quota è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- preso atto che l'USR ha reso noto l'Elenco Ufficiale Accreditamento Istituzioni Scolastiche sedi di tirocinio ai sensi dell'art. 12 comma 3 – D.M. n. 249/2010;
- che è interesse delle parti promuovere e rafforzare la collaborazione fra l'Ateneo e le Istituzioni Scolastiche per il perseguimento del comune obiettivo di concorrere alla realizzazione dell'ottimale formazione degli studenti iscritti ai percorsi formativi per la formazione iniziale degli insegnanti;

conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità della convenzione

In forza della presente convenzione il “soggetto promotore” e il “soggetto ospitante” si impegnano a collaborare ai fini della realizzazione di progetti formativi e di orientamento finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel DM 249/2010 in materia di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 2 c. 416 Legge 244/2007).

Articolo 2 – Caratteristiche del Tirocinio formativo e di orientamento

1. Il “soggetto ospitante” si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, studenti iscritti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in tirocinio di formazione ed orientamento,

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 26/27

- ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10 c. 3 lett. b) del Decreto Ministeriale 249/2010 e del Decreto attuativo 142/1998 della Legge 196/1997;
2. L'effettiva disponibilità ad accogliere tirocinanti con riferimento al numero e alla tipologia di inserimento (scuola d'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, per classe di concorso) sarà oggetto di comunicazione fra il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" all'inizio di ogni anno accademico;
 3. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal "soggetto promotore" in veste di responsabile didattico – organizzativo (tutor organizzatore / tutor coordinatore) e da un insegnante accogliente (tutor dei tirocinanti), individuato dal "soggetto ospitante". Le funzioni – rispettivamente di "tutor organizzatore" / "tutor coordinatore" e di "tutor dei tirocinanti", vengono espletate nel rispetto di quanto disposto all'art. 11 del DM 249/10, nell'ambito delle aree di competenza del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante";
 4. Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - la/le struttura/e scolastica/che presso cui si svolge il tirocinio;
 - i nominativi del "tutor organizzatore" / "tutor coordinatore" e del "tutor accogliente" (tutor dei tirocinanti);
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Istituzione scolastica;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
 5. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d., della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
 6. Il tirocinio non dà diritto ad alcun compenso nei confronti del tirocinante nel corso del periodo di tirocinio;
 7. Le Istituzioni scolastiche non dovranno utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo o per colmare le vacanze in organico, come dalla Direttiva 1° agosto 2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 3 – doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 – Assicurazione e adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il "soggetto promotore" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Il "soggetto ospitante" si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento al soggetto promotore e, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore).
3. Il "soggetto promotore" si impegna a far pervenire copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento:
 - alla Regione (o alla Provincia delegata);

Delibera n. **231/2013** del Senato Accademico del **19/11/2013**

pag. 27/27

- alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, competenti per territorio in materia di ispezione;
- alle rappresentanze sindacali scolastiche

Articolo 5 – Durata della convenzione e rinnovo

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata all'inizio di ogni anno accademico, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro il mese di settembre. Il "soggetto ospitante" si impegna ad assicurare il completamento dei tirocini già in essere, salvo sopravvenienza di circostanze eccezionali.

Articolo 6 – Gestione dei dati e clausole di riservatezza

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 - codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto della Parte I – Titolo II del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196.

Articolo 7 – Foro competente

1. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa insorgere nell'applicazione della presente convenzione.
2. Qualora non risulti possibile risolvere la controversia, si conviene che il foro competente sia quello di Urbino.

Urbino, li

Istituto Scolastico
Dott./ssa
Dirigente Scolastico/ Legale Rappresentante

Firma e timbro

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

per il Rettore
Prof. Stefano Pivato

il Delegato Rettorale
Prof. Tonino Pencarelli